393/2025

sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Udito all'udienza tenuta in data 23 giugno 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Alessandro Magnani per il ricorrente, l'Avv. Flavia Incletolli per l'Inps, non costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 76256 del registro di Segreteria proposto dal sig. XX, nato ad omissis il omissis C.F. omissis rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Mariani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Flavio De Battista in Roma, Corso d'Italia, n. 97.

CONTRO

L'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Di Meglio e Massimo Boccia Neri ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

1. -Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di:

1) *accertare e dichiarare il suo diritto (in attuazione del dettato normativo nonché in ossequio alla consolidata giurisprudenza), ad ottenere gli aggiornamenti della propria Pensione Diretta di*

Privilegio in base alla nuova Tabella A Categoria 2^.

2) accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico, previa inclusione degli aumenti perequativi in misura intera, con corresponsione dei relativi arretrati, con decorrenza dal 18.04.2012,

maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo;

3) condannare l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge. In via istruttoria ha chiesto disporsi CTU medico legale, oltreché contabile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente, ex Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto in particolare l'aggiornamento della pensione di privilegio, negata per asserita non dipendenza da causa di servizio della patologia, tra le altre, "di rinofaringite cronica, otite catarrale bilaterale con ipoacusia con voc. a mt.05 a sx e mt.05 a dx", non positivamente riscontrata dall'INPS.

2. L'Inps si è costituito in giudizio con memoria, rappresentando che:

"…nel caso in esame la determina INPS n. LT012017872887 del 24/05/2017 è stata emanata sulla base del verbale della CMO n. BL/B A91422046 del 14/01/2015 il quale a seguito di istanza di aggravamento, conferma il trattamento pensionistico privilegiato di 4^ cat. già liquidato con determinazione n. LT012013756140 del 07/11/2013.

In particolare, per le infermità di cui ai punti 1-2-3 del G.D. del suindicato verbale, già valutate in sede di prima liquidazione della PPO e sulle quali già si era espressa la CMO con verbale n. BL/B N. A91119810 del 18/04/2012, la Commissione ha confermato le categorie di ascrivibilità tabellare (6^-8^-7^).

Invece, l'infermità di cui al punto 4 (Rinofaringite cronica, otite catarrale bilaterale con ipoacusia neurosensoriale bilaterale) è passata da tab. A cat. 8 ^ a tab. A cat. 6^.

Tuttavia, questa nuova assegnazione non ha influito sulla categoria assegnata in sede di pensione di privilegio per cumulo delle infermità, in quanto il C.V.C.S. del M.E.F., con parere pos. n. 2004001427 reso nell'adunanza n. 349 del 09/05/2017, l'ha ritenuta "non dipendente da fatti di servizio.".

Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

3.Con ordinanza n. 2/23 di questa Sezione Giurisdizionale, è stato richiesto motivato parere all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, in composizione integrata con uno specialista della materia, in ordine al seguente quesito "*1) accertare se la situazione clinica del ricorrente,*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

con particolare riferimento alla patologia "di rinofaringite cronica, otite catarrale bilaterale con ipoacusia con voc. a mt.05 a sx e mt.05 a dx", sia da riferirsi come causa o come concausa al servizio reso;

2) in ogni caso individuare per la patologia l'iscrizione in tabella (A oppure B), con la rispettiva categoria, o altra attribuzione".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3.1 Il consulente incaricato con nota depositata l'11 settembre 2024 ha dato riscontro all'incombente istruttorio, esprimendo parere nel senso che *"per quanto riguarda l'infermità "Rinofaringite cronica, otite catarrale bilaterale con ipoacusia con voc a mt 0,5 a sx e mt 0,5 a dx", questa NON può riconoscersi dipendente da causa di servizio.*

In termini valutativi, nonostante la succitata non dipendenza da causa di servizio, l'infermità per cui è giudizio, in applicazione delle tabelle allegate al DPR 834/81, può essere ascritta alla Tabella A, 6^ categoria, con criterio di analogia della seguente voce tabellare: "La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla di-

stanza di 50 cm".

5. Con memoria la difesa del ricorrente, ha dedotto in replica confermando le conclusioni poste con l'atto introduttivo.

6.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

1.Il ricorso è infondato. In tal senso si rileva che nella fattispecie, oltre ai motivati pareri negativi espressi da vari organi sanitari nel corso dell'istruttoria amministrativa, dello stesso segno risulta il parere acquisito tramite CTU.

In particolare risulta esaustivo il parere reso dall'Ufficio Medico-Legale (UML), presso il Ministero della Salute, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell'interessato, e dall'attenta disamina del carteggio ha tratto logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo.

Il consulente incaricato ha preliminarmente illustrato la genesi dell'ipoacusia per poi svolgere puntuali considerazioni medico legali rappresentando che:

"al fine di stabilire la sussistenza di un nesso causale e/o concausale fra la suddetta patologia ed

il servizio prestato, è stata effettuata un'analisi critica del rapporto informativo descrittivo della storia lavorativa del Ricorrente redatto dal Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS di Latina.

Secondo tale Rapporto, nei 21 anni di servizio (dal 28/09/1990 al 12/04/2012) il Sig. XX ha eseguito mediamente 10 servizi esterni mensili (per complessivi 2571 servizi esterni), 1 ora notturna mensile, accumulando altresì una media di 14/15 giorni di assenza mensili (per un totale di 3841 giornate di assenza), anche in considerazione della fruizione di licenze straordinarie e permessi speciali. Ha inoltre effettuato in media circa 5/6 servizi interni mensili in ufficio (per un totale di 1450 servizi interni). I servizi esterni erano effettuati prevalentemente presso attività ed industrie produttive nel campo sanitario, farmaceutico, alimentare, aziende agricole, nonché indagini di Polizia Giudiziaria su iniziativa o per delega dell'Autorità Giudiziaria; i servizi interni, effettuati presso il Comando di Latina, erano rappresentati da incarichi di carattere prevalentemente amministrativo.

Sulla base di quanto detto finora, si può certa-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

mente escludere aprioristicamente una genesi dell'ipoacusia conseguente ad esposizione al rumore, in considerazione della carenza in termini quantitativi di detta esposizione in luoghi rumorosi, potendosi escludere i servizi interni (effettuati in ufficio) ed anche quelli esterni, caratterizzati dalla breve durata di ogni singola verifica, dalla non costanza delle stesse negli anni e comunque dalla incostanza dell'esposizione, dal momento che le tipologie produttive sottoposte a verifiche da parte dei Militari dell'Arma con ogni verosimiglianza non presentavano costantemente lavorazioni caratterizzate dal rumore dei macchinari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Mancando pertanto il requisito della costanza di esposizione, l'ipoacusia da rumore non può essere presa in considerazione come ruolo causale o almeno concausale nel determinismo dell'ipoacusia neurosensoriale bilaterale da cui è risultato affetto il Sig. XX.

Allo stesso modo, la documentazione presa in visione consente di escludere anche una genesi infettiva (otiti ricorrenti), mancando qualsivoglia riferimento negli anni ad assenze dal lavoro motivate da eventi di natura infettivologica a carico degli organi acustici, non ravvisando pertanto un nesso di

causalità o perlomeno di concausalità efficiente e determinante degli episodi infiammatori nel determinismo dell'infermità per cui è ricorso….". omissis

"D'altra parte il Ricorrente non ha prodotto in atti ulteriore documentazione medica probante ed atta anche solo ad ipotizzare l'esistenza di periodi di malattia per episodi di otiti di qualsivoglia origine e di qualsivoglia gravità, motivo per il quale, ragionando solo ed esclusivamente sugli atti a disposizione presenti nel fascicolo, non sono ravvisabili nel corso dell'esistenza lavorativa del Ricorrente episodi come appena descritti, se non quelli desunti dai verbali dei Sanitari delle CMO, potendosi pertanto escludere quella ricorrenza indispensabile al fine di causare un danno permanente alle strutture anatomiche dell'orecchio interno, peraltro bilateralmente.

Pertanto, sulla base di una diagnosi ad escludendum, tranne i casi in cui, per lavori particolari, si determinino sollecitazioni meccaniche incongrue per qualità e quantità tali da configurare un rischio professionale specifico o quanto meno generico aggravato, è verosimile ipotizzare che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale patita dal Ricorrente debba considerarsi, almeno nella forma primaria, in-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dipendente da fattori esogeni, ma legata a fattori di tipo endogeno-costituzionale.

Circa l'importanza causale sull'insorgenza ed evoluzione dell'ipoacusia dei fattori ambientali climatici e microclimatici, quali umidità e perfrigerazioni, si esclude che possano avere assunto alcun ruolo causale o concausale.

Tuttavia, senza voler in alcun modo sminuire la carriera della ricorrente protrattasi per 21 anni circa, non si ravvisano nel servizio prestato quegli elementi di gravosità ambientale richiamati in premessa, che possano aver svolto un ruolo quantomeno concausale in un processo di progressiva degenerazione neurosensoriale della funzione uditiva, elemento questo che invece consente di propendere soprattutto per una verosimile genesi eredo costituzionale correlata all'età e all'habitus del paziente.

Alla luce di tali premesse, nella fattispecie, questo Ufficio ritiene che il servizio prestato quale Carabiniere dal 1990 al 2012 non sia stato caratterizzato da eventi giuridicamente idonei ad assurgere a valore causale o concausale efficiente e determinante/necessario e preponderante rispetto ai fattori estranei al servizio, nell'insorgenza ed ag-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

gravamento dell'infermità "de qua".

L'attività lavorativa svolta dal Ricorrente all'epoca in cui insorse la patologia a carico dell'apparato uditivo non è stata contraddistinta da tutti quelle caratteristiche tipiche sopra descritte e tantomeno risulta dagli atti che lo stesso Sig. XX vi sia stato esposto cronicamente; ancor meno può essere recepito il concetto che l'attività amministrativa solta all'interno del Comando possa aver esposto il Ricorrente a rumore o perfrigerazioni.

In definitiva per quanto riguarda l'infermità "Rinofaringite cronica, otite catarrale bilaterale con ipoacusia con voc a mt 0,5 a sx e mt 0,5 a dx", questa NON può riconoscersi dipendente da causa di servizio.

In termini valutativi, nonostante la succitata non dipendenza da causa di servizio, l'infermità per cui è giudizio, in applicazione delle tabelle allegate al DPR 834/81, può essere ascritta alla Tabella A, 6^ categoria, con criterio di analogia della seguente voce tabellare: "La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Alla luce del motivato parere del consulente incaricato -condiviso per il rigore logico-scientifico espresso- la pretesa pensionistica del ricorrente è da ritenere priva di fondamento giuridico, e il decreto impugnato immune da censure.

2. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione

della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
02.09.2025 11:30:18
GMT+02:00